


Publicato il 17/06/2020

N.00361 2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00502/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2020, proposto da

è rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, alla via Melo, n. 97;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

-del provvedimento Cat. A.11/2020/Imm./n.15/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 20.4.2020, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che il ricorrente: a) è regolarmente presente sul territorio nazionale dal 1999; b) nel 2019 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo annuo complessivo di €. 6560,00; assegno indubbiamente qualificabile come "misura di sostegno al reddito" e superiore all'importo dell'assegno sociale (pari a €. 5.954,00) assunto come parametro di ragionevolezza; c) in ogni caso, nel corso del 2020 è stato assunto –sia pure per un brevissimo periodo- per la raccolta delle olive;

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi in gioco, debba assegnarsi prevalenza all'interesse del ricorrente –residente, si ribadisce, da lunghissimo tempo nel nostro Paese- a disporre di un lasso di tempo maggiore per la ricerca di una nuova occupazione, considerata l'emergenza sanitaria in atto che rende oltremodo difficoltosa la ricollocazione nel mondo del lavoro;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie e, per l'effetto, dispone che gli venga rinnovato il permesso per attesa occupazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 febbraio 2021.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giacinta Serlenga**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**